



Avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati

Diritto vigente	Modifiche previste
<p><i>Art. 1 Principi</i></p> <p>¹ Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all'aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime).</p> <p>² Hanno diritto all'aiuto alle vittime anche il coniuge, i figli e i genitori della vittima, nonché le altre persone unite alla vittima da legami analoghi (congiunti).</p> <p>³ Il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l'autore:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sia stato rintracciato;b. si sia comportato in modo colpevole;c. abbia agito intenzionalmente o per negligenza	<p><i>Art. 1 cpv. 4</i></p> <p>⁴ Il diritto sussiste inoltre indipendentemente dal fatto che la vittima abbia sporto denuncia penale.</p>
<p><i>Art. 8 Informazione sull'aiuto alle vittime e annuncio dei casi</i></p> <p>¹ Le autorità di perseguimento penale informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime e a determinate condizioni ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio. Gli obblighi relativi sono retti dalla procedura applicabile.</p> <p>² Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all'estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime in Svizzera. Se la vittima vi acconsente, ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio.</p> <p>³ I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai congiunti della vittima.</p>	<p><i>Art. 8 cpv. 1 e 3</i></p> <p>¹ I Cantoni fanno conoscere l'esistenza dell'aiuto alle vittime.</p> <p>³ Il capoverso 2 si applica per analogia ai congiunti della vittima.</p>
<p><i>Art. 14 Entità delle prestazioni</i></p> <p>¹ Le prestazioni comprendono l'assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato. Se</p>	<p><i>Art. 14 cpv. 1, primo periodo</i></p> <p>¹ Le prestazioni comprendono l'assistenza medica, medico-legale, psicologica, sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato. ...</p>

<p>necessario, i consultori procurano un alloggio d'emergenza alla vittima o ai suoi congiunti.</p> <p>² Una persona domiciliata all'estero che è stata vittima di un reato in Svizzera ha inoltre diritto a contributi alle spese di cura nel suo luogo di domicilio</p>	
	<p><i>Art. 14a Assistenza medica e medico-legale</i></p> <p>¹ L'assistenza medica e medico-legale comprende in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a. gli esami e le cure mediche specialistici;b. la documentazione medico-legale delle lesioni e delle tracce;c. la conservazione della documentazione e delle tracce. <p>² I Cantoni provvedono affinché le vittime possano rivolgersi ad un ente specializzato.</p>